

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Direzione regionale per le autonomie locali – Servizio elettorale, 10 novembre 1998, prot. n. 6959/1.5.3

Nomina rappresentanti di lista.

In merito al quesito formulato con nota del 9 novembre u.s., si ritiene che nulla osti alla possibilità, per un candidato alla carica di consigliere comunale o circoscrizionale, di essere designato quale rappresentante di lista ed in tale veste vigilare per la tutela degli interessi della lista stessa contro eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali.